

ATTO N. 581

DISEGNO DI LEGGE

*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 190 del 7.3.2001)*

*"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 -
Norme in materia di polizia municipale e locale"*

Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 27.3.2001

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 27.3.2001

Cod. DX01130019



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1990, N. 34 (NORME IN MATERIA DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

07/03/2001 n. 190

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente		X
BOCCI GIANPIERO	Assessore		X
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
SERENI MARINA	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : SERENI MARINA

Direttore : BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge predisposte e formulate dal Servizio Riforme e Affari istituzionali e presentate dal Direttore alle risorse finanziarie, umane e strumentali avente per oggetto: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 (Norme in materia di polizia municipale e locale)";

Tenuto conto del parere e delle proposte formulate dal Comitato legislativo, che si allegano;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredata dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 (Norme in materia di polizia municipale e locale)", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore Marina Sereni di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non è a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL DIRETTORE : *M. Mazzoni*

IL PRESIDENTE: *Marina Sereni*

IL RELATORE: *U. Mazzoni*

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: *P. De Mazzoni*



(GC/ff-DDL_POL_MUNICI.doc)

Disegno di legge: "DDL Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 (Norme in materia di polizia municipale e locale)"

RELAZIONE

La legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 recante "Norme in materia di polizia municipale e locale" all'art. 9 istituisce il Comitato tecnico consultivo regionale per la polizia locale, composto: dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede; da tre rappresentanti designati, rispettivamente, dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM; da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e da quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale aventi sede nella regione, nominati dalla Giunta regionale. Il Comitato tecnico consultivo regionale per la polizia locale è un organo consultivo anche con funzioni propositive. Infatti, l'art. 10, comma 2, recita testualmente: "In particolare, il Comitato tecnico consultivo formula alla Giunta regionale proposte relative:

- a) alle caratteristiche dei servizi di polizia amministrativa con riferimento ai compiti svolti dalla stessa ai sensi dell'articolo 5;
- b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale e municipale;
- c) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale e municipale;
- d) ai corsi di reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti alla polizia locale e municipale, con particolare riguardo alle materie di insegnamento ed alla omogeneità dei corsi stessi".

L'esperienza dell'ultimo anno ha messo in evidenza che l'attività di proposta dell'organismo non può essere dispiegata perché essendo presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo

delegato lo stesso può essere convocato solo su iniziativa dell'amministrazione regionale. Da qui la necessità di una modifica normativa che contenga una diversa composizione dell'organo, ma soprattutto che lo stesso possa autonomamente convocarsi per svolgere le proprie funzioni.



[Signature]

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 recante (Norme in materia di polizia municipale e locale)



Art. 1

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 sono sostituiti dai seguenti:

“1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Comitato tecnico consultivo regionale dura in carica 5 anni ed è così composto:

- a) tre rappresentanti designati, rispettivamente, dalle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province Italiane (UPI) e dell'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCEM);
- b) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- c) quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale aventi sede nella regione, designati dalla Giunta regionale;
- d) un esperto designato direttamente dalla Giunta regionale.”.

2. Dopo il comma 2, dell'articolo 9 della l.r. 34/1990, sono aggiunti i seguenti:

“2/bis. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto dallo stesso, nel proprio seno, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 2/ter.

2/ter. Il Comitato tecnico consultivo regionale disciplina il proprio funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei componenti.

2/quater. Il Comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso la Giunta regionale e si avvale della struttura preposta alla cura dei rapporti istituzionali con gli enti locali.”.



Mutu -

Art. 2

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 10
della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34)

1. All'articolo 10, comma 1, della l.r. 34/1990, dopo le parole "di cui all'articolo 9," sono soppresse le parole "oltre a promuovere iniziative, studi, convegni e ricerche per il continuo miglioramento della polizia municipale".

2. L'alinea del comma 2, dell'articolo 10 della l.r. 34/1990 è sostituita dalla seguente:

"Il Comitato tecnico consultivo, in particolare, esprime parere e formula proposte alla Giunta regionale in merito".

3. Dopo il comma 2, dell'articolo 10 della l.r. 34/1990, è aggiunto il seguente:

"2/bis. Il Comitato tecnico consultivo regionale esprime i pareri e formula le proposte di cui al comma 2, entro venti giorni dall'invio degli atti da parte del Presidente della Giunta regionale.".

Art. 3

(Norma transitoria)

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla prima costituzione del Comitato tecnico consultivo regionale. La seduta di insediamento del Comitato tecnico consultivo regionale è convocata entro i successivi dieci giorni dal Direttore regionale della struttura competente in materia, che la presiede.

2. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto nella seduta di insediamento in seno al Comitato medesimo, a maggioranza dei componenti; qualora non si raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti.".

GC/gc



Milano

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal *Servizio Riforme e Affari istituzionali - Sezione Enti locali e Osservatorio sulla riforma della Pubblica amministrazione regionale e locale*, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

NOTE al Titolo della legge:

- La legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 recante (Norme in materia di polizia municipale e locale) è pubblicata nel BURU n. 20 del 9 maggio 1990.

NOTA all'articolo 1, alinea:

Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 (si vedano le note al Titolo della legge) così come modificato ed integrato dal presente disegno di legge è il seguente:

“9. Comitato tecnico consultivo regionale. 1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Comitato tecnico consultivo regionale dura in carica 5 anni ed è così composto:

- a) tre rappresentanti designati, rispettivamente, dalle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province Italiane (UPI) e dell'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCEM);
- b) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- c) quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale aventi sede nella regione, designati dalla Giunta regionale;
- d) un esperto designato direttamente dalla Giunta regionale.”.

2/bis. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto dallo stesso, nel proprio seno, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 2/ter.

2/ter. Il Comitato tecnico consultivo disciplina il proprio funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei componenti.

2/quater. Il Comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso la Giunta regionale e si avvale della struttura preposta alla cura dei rapporti istituzionali con gli enti locali.

NOTA all'articolo 2:

Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 (si vedano le note al Titolo della legge) così come modificato dal presente disegno di legge è il seguente:

“10. Compiti e funzioni del Comitato. - 1. Il Comitato di cui all'articolo 9, svolge funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale. Esso esprime altresì il proprio parere su tutte le iniziative legislative in materia di polizia amministrativa, nonché nel caso che si debba intervenire per pubbliche calamità che abbiano interessato il territorio della regione.

2. Il Comitato tecnico consultivo, in particolare, esprime parere e formula proposte alla Giunta regionale in merito:





- a) alle caratteristiche dei servizi di polizia amministrativa con riferimento ai compiti svolti dalla stessa ai sensi dell'articolo 5;
- b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale e municipale;
- c) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale e municipale;
- d) ai corsi di reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti alla polizia locale e municipale, con particolare riguardo alle materie di insegnamento ed alla omogeneità dei corsi stessi.".

2/bis. Il Comitato tecnico consultivo regionale esprime i pareri e formula le proposte di cui al comma 2, entro venti giorni dall'invio degli atti da parte del Presidente della Giunta regionale.


NOTA all'articolo 3:

Il testo vigente dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 (si vedano le note al Titolo della legge) così come modificato dal presente disegno di legge è il seguente:


22. Norma transitoria - 1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla prima costituzione del Comitato tecnico consultivo regionale. La seduta di insediamento del Comitato tecnico consultivo regionale è convocata entro i successivi dieci giorni dal Direttore regionale della struttura competente in materia, che la presiede.

2. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto nella seduta di insediamento in seno al Comitato medesimo, a maggioranza dei componenti; qualora non si raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti.

GC/gc



Mutue



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Prot. n° 3241

REGIONE DELL'UMBRIA	
Direz. Risorse Finanz.-Umane e Strut.	
005305/II	15 FEB. 2001
Cat. 4	Cl. 8
Fasc. 1	

Perugia,

13 FEB. 2001

Al Direttore alle Risorse
Dott. Aldo Bruni
Sede



OGGETTO: Disegno di legge "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 – "Norme in materia di polizia municipale e locale".

Con riferimento alla nota della Direzione Risorse prot. 2837 del 31.01.2001, si trasmette il disegno di legge indicato in oggetto, con gli emendamenti apportati dal Comitato legislativo nella seduta del 09 febbraio 2001. Il Comitato Legislativo ha espresso parere favorevole sul testo suddetto ai sensi del Regolamento regionale n° 1/2000.

Cordiali saluti.

Avv. Marco Rufini

Allegato: come nel testo

DF/sl
Lett trasm Bruni - 34-99.doc

